

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI **IMPIANTI SPORTIVI**

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero, ad uso pubblico di proprietà comunale, in ottemperanza alla Legge Regionale n° 12/1993, al Codice dei Contratti, D. Lgs, n° 163/2006 nonché alla normativa vigente che regola le attività sportive e i loro impianti.

Art. 2 Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi ricadenti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione dei gruppi sportivi e delle Associazioni del tempo libero, di privati e società, di altri Enti pubblici nonché della popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Le concessioni saranno rilasciate, in via prioritaria, a società e/o associazioni sportive e/o enti aventi non finalità di lucro o al cooperativismo sociale.

Art. 3 Gestione impianti – Criteri generali

Gli impianti sportivi possono essere gestiti direttamente dall'Ente proprietario e/o dati in gestione a soggetti terzi, pubblici o privati. In entrambi i casi diritti e doveri dei soggetti gestori, nei confronti dei terzi utilizzatori dell'impianto sono i medesimi.

Art. 4 Tipologia uso

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)
- d) attività sportive e ludiche in relazione alle attrezzature esistenti.

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Le manifestazioni di cui alla lettera c) dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte del soggetto proprietario o gestore che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale.

Per uso pubblico sociale dell'impianto s'intende che sarà garantita da parte del proprietario o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione soggette ad educazione e tutela quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 6 Doveri del proprietario dell'impianto o del gestore

Il soggetto proprietario o gestore dell'impianto dovranno:

- a) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- b) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale vorrà indicare;

- c) dare attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento d'attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti.
- d) predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Art. 7 Concessione in uso gratuito

Il soggetto titolare dell'impianto affida mediante trattativa diretta con concessione in uso gratuito gli impianti a soggetti, presenti nella realtà sportiva e sociale, in grado di soddisfare i seguenti obiettivi:

1. radicamento nel tessuto sportivo e sociale in cui è presente l'impianto sportivo;
2. mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
3. promozione della pratica sportiva e promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione ai bambini, ai giovani, ai disabili, agli anziani e al volontariato.

In caso, inoltre, di grave ed attestata impossibilità a gestire di impianti sportivi l'ente proprietario potrà concedere in uso gratuito ai gruppi scolastici e ai cittadini per allenamenti e manifestazioni. Essi saranno però tenuti al versamento di un deposito cauzionale a garanzia d'eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto sottoscritto.

Art. 8 Pianificazione attività

Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere d'attività svolta ed un calendario di massima della stessa, comprensivo dei turni d'allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta d'utilizzo dello stesso impianto, il proprietario o il gestore potranno affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o negli specifici contratti tutte le clausole che regolano i rapporti tra il proprietario e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.

Art 9 Pubblicità decisione gestione impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi

Art.10 Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 11 Polizza assicurativa

Il soggetto proprietario dell'impianto, o chi ne abbia la gestione, è tenuto da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la staticità delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Art.12 Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna prescriverà modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 13 Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare al proprietario dell'impianto o al gestore, un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto sottoscritto.

Art. 14 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

Il proprietario o il gestore degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 15 Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.